

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA
E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI

IL DIRIGENTE GENERALE

Protocollo n. 11544 del 19 marzo 2020

INVIATA A MEZZO PEC

Alla **OIKOS S.p.a.**

All'ARTA – DRA – Servizio 1 – VAS/VIA

All'Assessore regionale del Territorio e dell'Ambiente

E, p.c.

All'On.le Presidente della Regione Siciliana

All'Ass.re Regionale dell'Energia e Servizi di PP:UU.

All'ARTA – DRU – Servizio 4

All'ARPA Sicilia

All'ARPA ST Catania

All'ARTA – DRA – Area 2 – UTA Catania

All'ARTA – DRA – Servizio 3 – U.O. 3.3.

Al Genio Civile di Catania

Alla Soprintendenza BB.CC.AA. di Catania

All'ASP Catania – Igiene del Lavoro

Al Comando Vigili del Fuoco di Catania

Alla SRR Catania Area Metropolitana

Alla Città Metropolitana di Catania

Al Comune di Motta S. Anastasia

Al Comune di Misterbianco

Al Servizio 5 /DAR

Ai Carabinieri – N.O.E. di Catania

Oggetto: Comunicazione ai sensi degli artt. 7 e seguenti della Legge n. 241/1990 e s.m.i. - Avvio del procedimento volto al riesame, ai sensi dell'art.29 *octies* del D.Lgs. 152/2006, dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, rilasciata - con D.R.S. n. 221/2009, e rinnovata con D.D.S./S8 n. 981/2019 - a favore della società OIKOS S.p.a. per l'impianto di smaltimento, gestito dalla medesima società, sito in Motta Sant'Anastasia, c.da Valanghe d'Inverno.



Premesso che

- con Decreto del Dirigente del Servizio 2 dell'Assessorato regionale Territorio ed Ambiente n. 221 del 19.03.2009, è stata rilasciata alla OIKOS S.p.A. (con sede operativa in Motta Sant'Anastasia, nella via Verdi al n. 44) l'Autorizzazione Integrata Ambientale per la realizzazione e gestione dell'impianto IPPC "*Ampliamento Discarica per rifiuti non pericolosi*" da realizzarsi in c.da Valanghe d'Inverno nel territorio del Comune di Motta S. Anastasia, con validità di 5 anni;
- in data 17.09.2013, con nota TRA/418SET/5669U/2013, acquisita al protocollo di questo Dipartimento in pari data al n. 36081, la OIKOS S.p.A ha richiesto il rinnovo del citato D.D.S. n. 221/2009;
- con D.D.G. n. 1143 del 22 luglio 2014 - a seguito delle criticità rilevate, con riferimento alla discarica in esame, dalla "*Commissione Ispettiva per la verifica degli atti relativi a tutte le discariche private per rifiuti non pericolosi in esercizio nel territorio siciliano*", istituita con Decreto dell'Assessore dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità n. 54 del 17.1.2014 - veniva rigettata l'istanza di rinnovo del D.R.S. n. 221/2009, presentata dalla OIKOS il 17 settembre 2013 per la prosecuzione dell'esercizio della discarica, e veniva, altresì, disposta la chiusura dell'impianto;
- avverso tale provvedimento di diniego, la OIKOS proponeva ricorso, recante R.G.N. 2222/2014, dinanzi al TAR Catania, volto ad ottenerne l'annullamento, conclusosi con la sentenza n. 1810/2015 REG.PROV.COLL. depositata il 29 giugno 2015, con la quale il TAR Catania, sezione seconda, rigettava il ricorso perché infondato;
- la OIKOS presentava appello (R.G.N. 1048/2015) dinanzi al Consiglio di Giustizia Amministrativa che con la sentenza N. 184/2017 REG.PROV.COLL. pubblicata il 10 aprile 2017 annullava il provvedimento regionale di rigetto dell'istanza di rinnovo dell'A.I.A. rilasciata il 29 marzo 2009 (DDG n.1143/2014);
- il competente Servizio 7 – Autorizzazioni (oggi Servizio 8) - di questo Dipartimento riapriva, così, il procedimento di cui alla citata istanza presentata dalla OIKOS il 17 settembre 2013 che si concludeva con l'emanazione del decreto n. 981 del 09/08/2019;
- il Comune di Misterbianco, il Comune di Motta Sant'Anastasia nonché le Associazioni ZERO WASTE SICILIA e Legambiente proponevano ricorsi dinanzi al TAR Catania, a tutt'oggi pendenti (riuniti R.G.N. 1535/2019) volti ad ottenere l'annullamento del citato D.D.S. /S8 n. 981 del 09/08/2019;

Considerato

- che, in data 13 dicembre 2019, venivano depositate le motivazioni della sentenza n. 5422/2019, emessa dal Tribunale di Palermo, sezione III penale, nell'ambito del procedimento N. 10308/2011- R.G.N.R., con la quale il funzionario dell'Assessorato regionale Territorio ed Ambiente che aveva seguito l'istruttoria relativa al rilascio dell'AIA in favore della OIKOS S.p.a. e il presidente della OIKOS S.p.a., tra gli altri, venivano condannati per corruzione;
- che questo Dipartimento, pertanto, ha proceduto all'esame della citata sentenza di condanna al fine di accertare la sussistenza di elementi tecnico-amministrativi rilevanti che potessero determinare l'eventuale riesame del provvedimento di cui al D.R.S. n. 221/2009 rinnovato con D.D.S./S8 n. 981/2019;
- che dalla lettura della indicata sentenza n. 5422/2019 (pagine 27 e 28) è emerso, tra l'altro, che: "*I comitati no discarica e altresì la Provincia .rilevavano anche in quella autorizzazione del 2009 la presenza di indici di anomalie amministrative, come ad esempio il mancato rispetto della distanza dei centri abitati e del divieto di ricezione in discarica di rifiuti marcescibili al di là di una ridotta percentuale [...], la contrarietà al piano dei rifiuti, la contraddittorietà con i principi di legge che sorreggono il ciclo dei rifiuti [...]* Ma osserva altresì il Tribunale, *l'esame capillare delle conversazioni*



intercettate tra [...] fa palese che un altro macigno da superare era quello della non conformità urbanistica e idrogeologica del progetto della nuova discarica che era stato valutato positivamente in sede di valutazione di impatto ambientale e, quindi, nella sede del procedimento funzionale alla istanza di AIA, che si era concluso col provvedimento autorizzativo del 2009[...]”;

- che, per quanto concerne il periodo in cui si sarebbe consumata l'ipotesi delittuosa, nella motivazione della citata sentenza, si legge che: *“Nella fattispecie il regime sanzionatorio da applicarsi al funzionario e specularmente al corruttore Proto, ai sensi dell'art. 321 c.p.va individuato nel nuovo testo dell'art. 319 [...] trattandosi di un'unica condotta di reato ininterrottamente protrattasi e progressivamente aggravatasi dal 2008 e fino al 27 novembre del 2013”*;

- che l'indicato arco temporale include, dunque, anche il periodo in cui è stata posta in essere - proprio presso l'Assessorato Territorio ed Ambiente dal sopra detto funzionario regionale - l'istruttoria che ha poi condotto al rilascio del titolo autorizzativo (AIA) in favore della OIKOS S.p.a.;

- che l'Onorevole Presidente della Regione Siciliana ha indetto numero due tavoli tecnici, in merito alla discarica in argomento, tenutisi, rispettivamente in data 05/09/2019 e 11/01/2020;

- che, in considerazione della rilevanza delle problematiche afferenti l'impianto in esame, questa Amministrazione ha verificato la necessità di addivenire alla revisione del provvedimento AIA essenzialmente per circostanze che afferiscono a problematiche ambientali e, pertanto, propriamente valutabili in sede di VIA;

- che può, infatti, sostenersi che i principali e sostanziali motivi di criticità, peraltro sollevato dai soggetti interessati e dalle parti ricorrenti nei citati ricorsi, pendenti dinanzi al TAR Catania, siano essenzialmente riconducibili alla infelice localizzazione della discarica in argomento, alle relative emissioni odorigene ed alle refluenze negative sull'ambiente e sulla salute dei cittadini dei comuni circostanti (Misterbianco e Motta Sant'Anastasia);

- che per tali ragioni, nell'interesse della sanità pubblica, sia il sindaco del Comune di Misterbianco sia il sindaco del Comune di Motta Sant'Anastasia, hanno invocato, negli indicati ricorsi introduttivi dei giudizi pendenti innanzi al TAR Catania, l'applicazione dell'istituto del riesame dell'autorizzazione rilasciata all'impianto in argomento e della relativa normativa;

- che i menzionati aspetti rientrano nelle valutazioni inerenti il provvedimento AIA emanato dal Dipartimento regionale dell'Ambiente ed, in particolare, il rapporto istruttorio VIA n. 60 del 22.1.2009;

- che, meritevole di approfondimento appare, l'argomento critico fondato sulla equazione che vede l'aumento dei rischi sull'ambiente e sulla salute dei cittadini con la vicinanza dell'impianto ai centri abitati. Ciò anche in considerazione degli orientamenti derivanti dal mutato quadro normativo di riferimento (L.R. n.49/2012, successiva all'emissione del provvedimento VIA del 2009), che dispone che impianti di tal sorta, ricadenti in variante in zone di verde agricolo, vadano collocati a distanze dai centri abitati (3-5 Km) certamente superiori rispetto a quelle attuali;

- che, proprio in ordine alle emissioni, anche ARPA Sicilia – Struttura Territoriale di Catania, ha ritenuto necessaria l'acquisizione di dati certi e pregnanti e, per questo, ha avviato un ulteriore studio sulla qualità dell'aria e sulle emissioni odorigene; procedimento a tutt'oggi in corso;

- che, peraltro, anche il TAR Catania, sezione II, con l'ordinanza N. 2977/2019 REG.PROV.COLL., pubblicata il 11/12/2019 - emessa in seno ai ricorsi promossi avverso il citato decreto DDS7S8 981 del 09/08/2019, poi riuniti (R.G.N. 1535/2019), ha ritenuto meritevoli di attenzione ed approfondimento gli aspetti legati alla ubicazione della discarica ed alle conseguenti ripercussioni sull'ambiente e sulla salute dei cittadini dei Comuni circostanti;



- che, infatti, il citato provvedimento giurisdizionale, oltre a porre incumbenti istruttori a carico di questa Amministrazione, nella persona del Dirigente Generale, ha, altresì disposto in capo al Direttore Generale dell'Istituto Superiore di Sanità, nel termine di giorni 90 dalla comunicazione dell'ordinanza medesima, una “[...] *verificazione, volta ad accertare se alla luce dell’attuale stato delle conoscenze scientifiche così come documentato in letteratura (avendo cura di evidenziare eventuali margini di opinabilità), l’integrale esecuzione dell’autorizzazione integrata ambientale impugnata sia o meno idonea a produrre, ovvero se effettivamente produca, il denunciato effetto lesivo sulla salute della popolazione dei Comuni di Motta S. Anastasia e Misterbianco (id est: le «gravi violazioni del diritto alla salute delle comunità locali che orbitano nel breve raggio di pochi chilometri dalla discarica») [...]»*. Ciò, proprio in considerazione dei rilievi ribaditi in udienza camerale da parte della difesa del Comune di Misterbianco circa la sussistenza in sé del danno alla salute, a prescindere cioè dalle “*garanzie*” contenute nei provvedimenti impugnati e, quindi, dalla circostanza che lo stesso derivi dalla loro mancata osservanza;

- che gli aspetti ambientali sono più propriamente valutabili nell’ambito del procedimento volto all’emanazione dei provvedimenti autorizzativi dell’impianto mediante la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) il cui esito positivo costituisce, come affermato dal Consiglio di Stato, Sez. V, nella sentenza n. 3000 del 6/7/2016, presupposto per il rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), di competenza di questo Dipartimento;

- che la Valutazione d’Impatto Ambientale (VIA) investe, infatti, propriamente gli aspetti localizzativi, strutturali e gestionali di un impianto e si sostanzia in una complessa e approfondita analisi comparativa tesa a valutare il sacrificio ambientale imposto dal progetto rispetto all’utilità socio-economica dallo stesso ritraibile, tenuto conto anche delle alternative possibili e dei riflessi sulla c.d. opzione zero. L’AIA è, invece, atto che sostituisce, con un unico titolo abilitativo, tutti i numerosi titoli che erano precedentemente necessari per far funzionare un impianto industriale, assicurando così efficacia, efficienza, speditezza ed economicità all’azione amministrativa nel giusto temperamento degli interessi pubblici e privati in gioco, e incide quindi sugli aspetti gestionali dell’impianto (*ex multis* Consiglio di Stato, sezione V, nelle sentenze n. 3034 del 21/05/2018; Sez. V, 17/10/2012, n. 5292 e 26/1/2015, n. 313; Sez. IV, 18/7/2017, n. 3559; Sez. VI, 19/3/2012, n. 1541);

- che, alla luce delle superiori deduzioni ed argomentazioni, si ritiene necessario il riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata a favore della OIKOS S.p.a. ed il conseguente aggiornamento della VIA dell’impianto in argomento (il cui rapporto istruttorio risale al mese di gennaio 2009) le cui determinazioni sono prodromiche al suddetto riesame dell’A.I.A., di competenza di questo Dipartimento;

Visti

- la nota prot. n. 1891/Gab del 04/02/2020, con la quale l’On.le Presidente della Regione Siciliana, proprio in relazione alle vicende inerenti la discarica di c.da Valanghe d’Inverno, ha disposto, in capo al Dirigente Generale del Dipartimento regionale dell’Ambiente ed allo scrivente Dirigente Generale del Dipartimento regionale dell’Acqua e dei Rifiuti “*il tempestivo avvio dei procedimenti amministrativi di revisione delle autorizzazioni al riguardo rilasciate alla società OIKOS S.p.a., inclusa quella inerente la valutazione ambientale*”;

- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “*Norme in materia ambientale*” e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare, l’art. 29-octies (*Rinnovo e riesame*) del citato Codice dell’Ambiente (articolo sostituito dall’art. 7, comma 7, d.lgs. n. 46 del 2014);

- la Legge 7 agosto 1990 n. 241 recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;



Si comunica

ai sensi degli artt. 7 e seguenti della Legge n. 241/1990 e s.m.i., l'avvio del procedimento, volto al riesame, ai sensi dell'art.29 *octies* del D.Lgs. 152/2006, dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, rilasciata - con D.R.S. n. 221/2009, e rinnovata con D.D.S./S8 n. 981/2019 - a favore della società OIKOS S.p.a. per l'impianto di smaltimento, gestito dalla medesima società, sito in Motta Sant'Anastasia, c.da Valanghe d'Inverno, comprensivo della revisione del citato provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale (anche ai sensi dell'art. 28, comma 6, del D. Lgs. 152/2006), che vedrà coinvolto anche il competente Dipartimento Territorio e Ambiente;

Nel corso di tale procedura, sarà posta particolare attenzione agli indicati aspetti di criticità localizzativa dell'opera, data la vicinanza ai due centri abitati, ed al conseguente possibile impatto lesivo sull'ambiente e sulla salute, valori costituzionalmente tutelati, anche con riferimento alle risultanze dello studio avviato da ARPA Sicilia ed ai dati forniti dall'Istituto Superiore della Sanità.

L'Ufficio competente, ove è possibile, tra l'altro, prendere visione degli atti e a cui trasmettere osservazioni, è il Servizio 8 – “Autorizzazioni impianti Gestione Rifiuti - AIA” - di questo Dipartimento;

Ai sensi dell'art. 8 della L. 241/1990 e s.m.i. si precisa che il responsabile del procedimento *de quo* è l'arch. Antonino Rotella, Dirigente del medesimo Servizio 8, il cui recapito telefonico è il numero 091.6391111 (interno 80495) ed il cui indirizzo di posta elettronica è il seguente: antonino.rotella@regione.sicilia.it;

La presente comunicazione di avvio del procedimento sarà pubblicata sul sito istituzionale del Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti, ai fini della pubblica consultazione;

Entro novanta giorni dalla presente comunicazione di avvio del procedimento, la società OIKOS S.p.a. dovrà trasmettere al Servizio 8 e a tutti gli enti in indirizzo tutte le informazioni necessarie ai fini del riesame delle condizioni di autorizzazione nonché gli elementi espressamente indicati all'art. 29 – *octies*, comma 5 del D. Lgs. 152/06, alle condizioni ivi indicate;

Entro quindici giorni dall'avvenuta presentazione dei superiori elementi da parte del gestore, l'autorità competente verifica la completezza della documentazione prodotta e provvede alla pubblicazione sul sito web di questo Dipartimento di un avviso contenente la localizzazione dell'impianto, il nominativo del gestore, nonché gli uffici ove è possibile prendere visione degli atti e trasmettere le osservazioni, ai sensi dell'art. 29 – *quater*, comma 3 del D. Lgs. 152/2006;

Entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'avviso, i soggetti interessati possono presentare, in forma scritta, al Servizio 8 di questo Dipartimento osservazioni, così come stabilito dall'art. 29 – *quater*, comma 4, del D. Lgs. 152/2006;

Il procedimento di riesame è condotto con le modalità di cui agli articoli 29-ter, comma 4, e 29-quater.

Il procedimento amministrativo di che trattasi dovrà concludersi entro i termini previsti dall'art. 29 – *quater* del D. Lgs. n. 152/06.

Fino alla pronuncia dell'autorità competente in merito al riesame, il gestore, ai sensi dell'art. 29-*octies*, comma 11, del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., continua l'attività sulla base dell'autorizzazione in suo possesso.

Il Referente dello Staff legale
f.to (avv. Roberta D'Ippolito)

Il Dirigente del Servizio 8
f.to. (arch. Antonino Rotella)

Il Dirigente Generale
f.to (ing. Salvatore Cocina)